



CICERONE



ORGANO DI INFORMAZIONE DEI PENSIONATI

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB - Roma - 3/2004 - Luglio-Agosto-Settembre



CICERONE

Bimestrale S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Sito Internet: www.sindacatoorsa.it
e-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Direttore responsabile
Elena Maccanti

Editrice PEGASO p.s.c.r.l.
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

Direttore editoriale
Rosa Mellina

Coordinatore editoriale
Giorgio Bono

In redazione
Fausto Mangini - Cetty Patti
Segreteria Generale
Giuseppe Torrente - Gaetano Trigilio
Pier Luigi Villa

Foto di copertina: Giorgio Bono
Foto di pagina 3: Enrico Davalle

Progetto grafico
PEGASO p.s.c.r.l.

Stampa
Iasillo Grafica s.r.l. - Roma
Via Barisano da Trani, 26
Tel. 06.5882166 - Fax 06.5818747
e-mail: igraf@libero.it

Finito di stampare l'1/10/2004

Reg. Trib. di Roma n. 536/2000 del 13/12/2000

Concessionaria per la pubblicità
Pegaso p.s.c.r.l.

Corso Palestro 3 bis - Torino
Tel. 011 5171242 - Fax 011 539473
e-mail: pegasoin@tin.it



La Pegaso p.s.c.r.l. cura la diffusione della rivista "CICERONE", del Sindacato Autonomo Pensionati, in base a una mailing list, continuamente aggiornata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", ciascun destinatario della pubblicazione ha diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente di far modificare o cancellare i propri dati personali, o semplicemente di opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a:

Pegaso p.s.c.r.l.
Corso Palestro 3 bis - 10122 Torino

La Pegaso lascia agli autori la responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e agli artisti quella dei contenuti espressi nelle loro opere.

Il S.A.PENS ha una propria indissolubile autonomia decisionale. Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, ideologiche e di fede religiosa. Nel contempo il sindacato respinge e non ammette alcuna influenza e ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi ...

(Dall'art. 2 dello Statuto S.A.PENS.)

sommario

- 3** **Lacrime e sangue ma non per tutti**
- 4-5** **Il raduno per festeggiarci**
- 5-7** **Somme indebitamente percepite**
- 8-10** **Qual buon vento! Orizzonte perduto / A Pacentro gli zingari corrono...**
- 10** **Vigenza dei contratti F.S.**
- 11** **Drenaggio fiscale**
- 12-13** **Frammenti di storia Dagli Uscocchi all'Imperatore del Messico**
- 13** **Curriculum lavorativo esposizione amianto**
- 14** **Riforma delle pensioni**
- 15** **Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni**
- 16-18** **I vostri quesiti Collaboratori: via libera al riscatto della laurea**
- 18-19** **Notizie in breve**



S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati
OR.S.A.
Segreteria Generale
Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Tel./Fax 06.4440.361
Sito Internet: www.sindacatoorsa.it
E-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it



Lacrime e sangue ma non per tutti



La manovra correttiva di fine luglio e la sostituzione del Ministro dell'Economia sono lo specchio dell'attuale momento di difficoltà in cui si troverebbe il nostro paese. Una situazione che fa già presagire un autunno difficile ma soprattutto una finanziaria che comporterà ulteriori sacrifici.

Quando la barca rischia di affondare è un dovere di tutti i suoi componenti affrontare le difficoltà facendo ognuno la propria parte affinché il rischio venga scongiurato.

L'Italia è sicuramente il paese in cui calza a pennello il famoso detto *armiamoci e partite*.

Secondo gli ultimi dati INPS, su poco più di 14 milioni di assegni di pensioni l'84% è al di sotto di 1.000 € al mese, e di questi oltre il 50% è addirittura sotto i 500 € mensili.

Una situazione che ha determinato un aumento della povertà che non potrà che peggiorare date le previsioni di riduzioni delle prestazioni di protezione sociali.

Allarme peraltro evidenziato dallo stesso Ministero del Welfare nel suo rapporto annuale sull'esclusione sociale, in cui emerge che il 60% delle risorse della stragrande maggioranza dei cittadini (soprattutto pensionati) si riversano sulle voci di spesa di casa e alimentazione, senza trascurare il fatto che i pensionati continuano ad essere penalizzati fiscalmente.

Nel 2003, con la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito, si è introdotta la cosiddetta "no tax area" discriminando e penalizzando i pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti (7.000 € per i primi, 7.500 € per i secondi). A questi dati allarmanti, con cui giornalmente ci si trova a dover fare i conti, si contrappone la gestione alla gra della spesa per far funzionare la macchina pubblica, ma soprattutto per le esigenze dei suoi amministratori.

Nella seduta del 22 giugno scorso la Camera dei Deputati ha approvato il bilancio interno 2004-2006 per il proprio funzionamento.

Con una votazione unanime (nessun voto contrario, nessuna astensione) è stato deciso che la spesa per acquisto di beni e materiale di consumo sarà pari a 5.758 milioni di euro.

Tutti d'accordo, maggioranza ed opposizione, così come nel votare l'autoriduzione dal 20 al 4% dell'IVA sulle spese in campagna elettorale (manifesti, spot, manifestazioni, ecc...). Piccoli privilegi se paragonati alle competenze spettanti a chi siede sui banchi parlamentari (dati facilmente rilevabili sui siti di Camera e Senato):

- ✓ 5.522,30 € mensili al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, della quota contributiva per l'assegno vitalizio e delle ritenute fiscali, il tutto per 12 mensilità (niente tredicesima);
- ✓ 4.003,11 € mensili per la diaria (rimborso spese di soggiorno a Roma);

- ✓ 4.190,00 € mensili (deputati) e 4.678,36 € mensili (senatori) a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e quelle necessarie a svolgere il mandato;

- ✓ oltre alle tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 € (deputati) e 13.293,60 € annuo (senatori) per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino. Per i senatori residenti a Roma il rimborso è pari a 6.646,80 €.

Qualora siano necessari viaggi internazionali per ragioni connesse all'attività parlamentare è possibile chiedere un rimborso spese entro il limite massimo annuo di 3.100,00 €;

- ✓ i senatori dispongono di una somma annua di 4.150,00 € per le spese telefoniche, mentre ai deputati tale somma è pari a 3.098,74 €;
- ✓ versando mensilmente una quota pari a 804,47 € viene assicurato l'assegno di solidarietà (fine mandato) che è pari all'80% dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di effettivo mandato (o frazione superiore a sei mesi);
- ✓ versando mensilmente l'8,6% della propria indennità lorda, al compimento del 65° anno di età si matura un vitalizio il cui assegno varia da un minimo del 25% ad un massimo dell'80% dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato.

Tutto questo per una attività che ha visto Palazzo Madama riunito 187 volte nel periodo 1/8/2003-25/7/2004 per un totale di 538 ore.

Sulla base di questi confronti, il periodo di lacrime e sangue che ci riserva il futuro sarà sopportato in modo diverso tra i soggetti interessati.

A fronte degli ulteriori sacrifici richiesti ai pensionati ci troveremo ancora una volta con il proliferare di nuove province (con tutte le spese burocratiche che ne conseguono), con gli adeguamenti stipendiali degli amministratori locali e la necessaria lievitazione delle imposte.

Tutto in barba alle indagini degli istituti specializzati che ritengono *necessario* un reddito familiare di 1.700 € mensili per vivere dignitosamente, senza lussi e soltanto con l'indispensabile.

Giuseppe Torrente



Questo era lo spirito della decisione presa dal Consiglio Generale di Fiuggi. In quel momento è nata la 1^a Festa Nazionale Sapens.

Passato il primo entusiasmo per il varo, finalmente, dell'idea che da tempo era in lista di attesa, ci si è subito resi conto che non era una cosetta da quattro telefonate.

L'eterno *dove, come, chi, quando*, per giunta il nostro paese, lo sappiamo tutti è troppo lungo; il sud è troppo a sud e il nord è lassù, in cima alla carta geografica.

È prevalsa la coraggiosa offerta-impegno dei colleghi di Udine e si è pensato al nord.

Ci è sembrata una scelta giusta, anche se ad alcuni ovviamente è parsa un po' scomoda, ma come ho già detto *la penisola* è bene conoscerla tutta. La decisione nord ci ha permesso sin dalle prime battute di fare due importanti constatazioni: l'efficienza rapida della nostra Segreteria Nazionale.

Indi la gradevole sorpresa nel senso ampio della parola del Componente della Segreteria Regionale del Friuli Angelo Lentini, che in particolare ha dimostrato una elevata capacità organizzativa, una buona tenuta-resistenza alla casistica delle *granette* e notevole capacità diplomatiche. Sono contento di averlo conosciuto meglio, come anche del fatto che nell'occasione della 1^a Festa Nazionale Sapens, favorendo una più gradevole conoscenza, possano saltare fuori personaggi come appunto il collega di Udine.

I due motori trainanti Roma-Udine si sono messi in moto e hanno cominciato a costruire il Raduno Nazionale cioè il viaggio in Croazia. Forse perché non è stato sufficiente il tempo dedicato alla preparazione, divulgazione, informazione, aggiungiamo un pizzico di umana pigrizia, qualche difficoltà ferroviaria (Trieste non è dietro l'angolo). Così all'inizio le adesioni sono risultate ondegianti. Poi hanno cominciato a *pompare* e allora si è dovuto vigilare perché i limiti delle convenzioni con gli alberghi fossero rispettati.

IL RADUNO



Finalmente, sabato 26 giugno, nonostante i ritardi dei treni, i gruppi si sono riuniti e visti alla stazione di Trieste; dopo una mareggiata di abbracci e strette di mano siamo saliti su un elegante pullman (nulla sfugge) e siamo andati, come da programma, al Castello di Miramare; ve ne parlerò a parte, ma se è vero che la prima mossa è quella che conta, state certi che la mossa fu felice.

Ripartiamo per arrivare alla frontiera croata-slovena, dove sale la guida, uno spilungone che cominciando con una simpatica chiacchiera in presunto italiano, ci accompagnerà per tutto il viaggio. Varcare la frontiera è sempre interessante qualche volta emozionante. La Slovenia, prima la Croazia, prima ancora l'Italia. Tutti guardiamo: molti grossi lavori, ordine.

I cervelli entrano in funzione nella biblioteca dei ricordi, guardare, ricordare, non dimenticare; osservare una certa gioiosa efficienza degli uomini che alle frontiere rappresentano questi antiche popoli in nuove nazioni. Pranzo, rumorosa brigata, e a tavola superata l'allegria confusione del *dove mi metto*, si fraternizza e non vedo astemi né inappetenti.

Il gruppo romano sta cominciando a rivelarsi il più coeso e molto simpatico. Si riveleranno in pieno lun-

go il viaggio nei giorni successivi, con una sceneggiata a puntate veramente esilarante. Anche questa è stata la prova della validità del Raduno Nazionale, ci si conosce più a fondo, meno formalità, più amicizia, il viaggio più interessante è sempre scoprire l'uomo.

Chi si sarebbe immaginato le capacità d'intrattenitore di Guidobaldi...? L'allegria contagiosa delle signore - Il collega delle frequenti citazioni latine - Il Segretario Generale che dopo un po' smette quell'aria di ufficiale prestato al sindacato, si mette in libertà e partecipa alla telenovela - Il Villa che cerca di trattenere i "Frammenti di storia" che gli urgono alla mente - Savini con quell'aria paterna cardinalizia in contenta licenza - Le amicizie fatte, lo scambio di indirizzi e quell'orgia di acqua minerale gasata o no che continuava a sgorgare dal frigo del pullman.

Bello l'albergo, buona la sistemazione, qualche intoppo al ristorante per il self-service un po' macchinoso.

Tutto sistemato in scioltezza. Pola è sempre più bella, è nuova, non la riconosco dagli anni; l'isola di Veglia, notevole il Ponte di Tito.

I francescani dell'isoletta di Koslijun sono alle prese con una loro importante funzione religiosa e



non ci ricevono. Giro dell'isola in battello, tutti lupi di mare.

Fiume sempre affascinante, antica e moderna, i muri grondano storia, troppo facile ricordare D'Annunzio e gli Usococchi: ne parlere-mo. L'amico Lubicic da buon fiumano verace ci fa da guida, illustrando, rammentando con nostalgia il suo paese. Qualcuno azzarda... *perché non ci porti a vedere dov'era casa tua? ... non c'è più, hanno costruito una stazione per carburanti... se andiamo là mi commuovo molto.*

Fiume e Pola sono troppo importanti ma poi il colpo da maestro, la visita all'Isola di Brioni con una bellissima traversata in battello. Molta rumorosa allegria durante il viaggio in trenino attraverso l'isola. Tutto un po' ci meraviglia e ci sorprende come se fossimo una scolaresca in gita. Attenta visita al Museo di Tito, un gradevole ripasso storico-fotografico. Cimeli di caccia, cose curiose, ricordi del passato.

Improvvisa, un po' di calma a Brioni, siamo prenotati per uno degli

ultimi battelli. Sul molo, in attesa ripasso a mente il film di questi giorni; amici, allegria, lunghi tratti di viaggio cantando, interminabili boschi. Alla sera tranquille passeggiate nell'hotel (Park Hotel), chi va a ballare, chi a vedere la città antica, di notte, illuminata. Sembra che la Croazia e la Slovenia stiano svolgendo come antichi mercanti, la loro magnifica stoffa della costa, delle piccole baie, dei paesini inattesi, dei boschi interminabili e di quelle sgomentanti sassaie.

Si riempie velocemente il pacco o la riserva che utilizzeremo nel tempo per rivedere piacevolmente quei posti, i volti, i gesti di noi che abbiamo creduto, voluto e partecipato al *1° Raduno del Sapens*. L'abbiamo voluto per conoscerci meglio, per collaudare le amicizie, per verificare l'efficienza della nostra organizzazione, per fare la guerra agli stanchi e ai campanilisti. Il nostro è un bel paese, un po' scomodo e, a volte agro, ma merita tanto di essere conosciuto.

Il risultato di questo viaggio ci suggerisce che avendo la fortuna e il

piacere di appartenere ad un'organizzazione sindacale che ha costruito un bel numero e una capace macchina per tutte le guerre, ci sprona ad avere più cura dell'uomo, fare di tutto (*1° Raduno Nazionale*) per aiutarlo ad essere felice. Ritorneremo sul viaggio in Croazia. Per ora era urgente dire queste cose. Tutto si è svolto nei migliori dei modi per i turisti, per i golosi, per i ricordi, per i fotografi e i cineamatori (Colazza e l'incidente di frontiera).

Arriviamo in tempo a Trieste per il treno ipotizzato, ancora abbracci e commossi ciao, mentre un grosso gruppo torna a visitare Miramare. La guida già salutata alla frontiera serbo-croata ed ora applausi all'autista.

Il treno aiuta a pensare e rivedere le cose e subito una punta, un po' amara torna alla mente... quel che è stato è stato, ma ora che ho rivisto molto, penso ancora... *a me la Regione Autonoma a Statuto Speciale dell'Istria, Dalmazia e delle isole sarebbe piaciuta tanto...*

Pier Luigi Villa

Somme indebitamente percepite

La restituzione di somme corrisposte indebitamente ai pensionati senza colpa da parte loro, soprattutto ai percettori di basso reddito, necessita l'adozione di una iniziativa legislativa definitiva tale da consentire il ridimensionamento del fenomeno. Solo nell'anno 2003 oltre 447.000 pensionati hanno subito un conguaglio a debito che in molti casi ha creato non pochi problemi soprattutto se riferiti a pensioni le cui entità rasenta la soglia di povertà. L'operazione generalizzata ha inoltre messo in evidenza consistenti aree di pensionati che avevano diritto ad un trattamento più elevato di quello in atto al momento della rilevazione reddituale.

Il Parlamento è ripetutamente intervenuto con norme a sanatoria senza aver mai affrontato l'argomento in maniera definitiva. La Legge finanziaria 2002 aveva dettato la disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite per il periodo anteriore al 1 gennaio 2001.

Veniva stabilito che non si facesse luogo a recupero nei confronti dei pensionati che per il 2000 avevano percepito un reddito inferiore a 8.263,31 €, mentre per i possessori di reddito superiore non si dava luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. Analoga disposizione di sanatoria era stata adottata dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Gli interventi di sanatoria non possono più essere ritenuti adeguati ai tempi, considerato che così come impostati hanno creato diverse disparità di trattamento tra i soggetti interessati. Ecco perciò la necessità di un intervento legislativo che tuteli i meno abbienti e tale da semplificare ed uniformare la legislatura vigente in materia di prestazioni previdenziali connesse al reddito.

Al Senato è attualmente in esame della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale un disegno di legge di iniziativa dei Senatori Zanoletti (Udc), Tofani (An), Battafarano (DS), Gruosso (DS), Morra (FI), Vanzo (LP), Treu (Mar), Piloni (DS), Ripamonti (Verdi), Viviani (DS) e Malabarba (Misto) che ha lo scopo di regolamentare per legge l'annosa materia.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla XI Commissione permanente con pareri delle Commissioni Affari Costituzionali (1°), Difesa (4°), Bilancio (5°), Finanze e tesoro (6°), Istruzione pubblica e beni culturali (7°), Lavori Pubblici e comunicazioni (8°), ha avuto la prima trattazione nella seduta del 11 maggio 2004 ed è momentaneamente sospeso in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione Bilancio nella sua ultima seduta di trattazione consultiva.



Articolo 1

1. Le disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo si applicano ai seguenti procedimenti:

a) integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, di cui all'articolo 6, commi da 1 a 7, del decreto-legge 12/9/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) sospensione della pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'1/1/1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14/4/1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6/7/1939, n. 1272, e successive modificazioni;

c) integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12/6/1984, n. 222;

d) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8/8/1995, n. 335;

e) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 legge 12/6/1984, n. 222;

f) erogazione e maggiorazione della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1 della legge 15/4/1985, n. 140;

g) erogazione e maggiorazione dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8/8/1995, n. 335, nonché di cui all'articolo 70 della legge 23/12/2000, n. 388;

h) erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13/3/1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/5/1988, n. 153, e successive modificazioni;

i) erogazione degli assegni familiari per i coltivatori diretti coloni e mezzadri ed i piccoli coltivatori diretti, e quote di maggiorazione della pensione per carichi familiari su pensione dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30/5/1955, n. 797, e successive modificazioni;

j) riduzione per redditi della pensione a superstiti, di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 8/8/1995, n. 335;

k) erogazione delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di cui all'articolo 12, legge 30/12/1991, n. 412;

l) erogazione della pensione sociale ed assegno sociale erogati a mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti oltre il sessantacinquesimo anno di età, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30/12/1991, n. 412;

m) aumento di lire 100.000 dall'1/1/1999 e 18.000 dall'1/1/2000 per le pensioni sociali sostitutive di prestazioni per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili, ciechi e sordomuti (INVCIV), di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448 e dell'articolo 52, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 488;

n) aumento di lire 100.000 dall'1/1/1999 e 18.000 dall'1/1/2000 per gli assegni sociali sostitutivi di prestazioni INVCIV, di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448 e all'articolo 52, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 488;

o) aumento di lire 100.000 dall'1/1/1999 per la pensione ai ciechi civili, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23/12/1998, n. 448;

p) aumenti in favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti infrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 6, della legge 23/12/2000, n. 388;

q) aumenti in favore di invalidi civili, e sordomuti titolari di pensione sociale sostitutiva ultrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 5, della legge 23/12/2000, n. 388;

r) aumenti in favore di invalidi civili, e sordomuti titolari di assegno sociale sostitutivo ultrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 6, della legge 23/12/2000, n. 388;

s) incremento dei trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 38 della legge 28/12/2001, n. 448;

t) integrazione del trattamento previdenziali, di cui alla legge 23/12/2000 n. 388, e successive modificazioni.

2. Fatte salve le condizioni più favorevoli previste per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1 della legislazione vigente, sono comunque esclusi dal computo dei redditi influenti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni di cui al medesimo comma 1:

a) il reddito della casa d'abitazione e delle pertinenze;

b) le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

c) i redditi soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva non superiore a 1.000 euro all'anno,

d) le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio per gli ex internati nei campi di sterminio KZ, gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto, i soprassoldi concessi a decorazioni al valor militare, le maggiorazioni delle pensioni per gli ex combattenti, di cui alle leggi 15/4/1985, n. 140, e successive modificazioni, e 29/12/1988, n. 544;

e) la rendita erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, comunque denominata;

f) l'indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità;

g) ogni altra indennità economica relativa a onorificenza, a rimborsi forfettari per assistenza alla persona, a risarcimento di danno alla persona a causa di lavoro o a causa di prestazioni sanitarie ovvero per fatti riconducibili a carenze dello Stato o degli enti locali.

3. A decorrere della entrata in vigore della presente legge, le prestazioni economiche subordinate al reddito di cui al comma 1, erogate da tutti gli istituti, enti, fondi di previdenza e assistenza obbligatoria sono determinate in relazione al reddito dello stesso anno cui si riferiscono. Le medesime prestazioni sono considerate provvisorie fino a verifica del reddito influente ovvero fino a scadenza del



termine per tale verifica, da effettuarsi a cura degli enti erogatori.

Articolo 2

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), l'Istituto postalegrafico (IPOST), l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e tutti gli istituti, enti, casse e fondi previdenziali gestori di forme di previdenza obbligatoria e di assistenza procedono ogni anno alla verifica definitiva del reddito influente sulle prestazioni da essi corrisposte l'anno precedente e provvedono, entro il 31 dicembre dello stesso anno al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, sono autorizzati a effettuare le verifiche reddituali per via telematica, sulla base dei dati presenti negli archivi della pubblica amministrazione tributaria, e sulla base delle dichiarazioni degli interessati, certificate da soggetti professionali abilitati, per i dati non già presenti negli archivi stessi.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, viene istituito un nuovo modello unificato di dichiarazione dei redditi da utilizzare da parte di titolari di prestazioni subordinate al reddito, sia nei confronti dell'amministrazione tributaria sia nei confronti dell'ente previdenziale o assistenziale erogatore della prestazione, ovvero nei confronti del casellario centrale dei pensionati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini fiscali con modello 730 e comunque entro il primo semestre di ogni anno.

Per la parte inerente le prestazioni soggette a limiti di reddito, il modello deve consentire la dichiarazione dei redditi per l'anno in corso in via presuntiva.

L'ente erogatore si basa su tale dichiarazione per l'erogazione in via provvisoria della prestazione subordinata al reddito. Il modello di dichiarazione, precompilato con i dati presenti negli archivi dell'amministrazione tributaria e degli enti previdenziali e assistenziali, va firmato e restituito dal titolare di prestazioni subordinate al reddito anche quando non esistano redditi influenti diversi da quelli già indicati nello stesso modello.

Articolo 3

1. Le pensioni a carico di qualsiasi fondo, cassa o gestione facente capo all'INPS, all'INPDAP, all'ENPALS e all'IPOST, la pensione sociale, l'assegno sociale e i trattamenti economici in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti e relative maggiorazioni comunque denominate, nonché le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale erogate dall'INAIL o dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo e i trattamenti di famiglia comunque denominati, corrisposti su pensione, possono essere in ogni momento rettificati dagli enti, istituti o fondi erogatori, in caso di errore, di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, in caso di modifica degli elementi costitutivi intervenuta dopo la liquidazione di essa o in caso di variazione del reddito influente del titolare.

2. Nel caso in cui i ratei dei trattamenti corrisposti in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data

espressa comunicazione all'interessato, risultino in tutto o in parte non dovuti, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla natura del trattamento goduto, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 2, si considerano definite le prestazioni subordinate al reddito, quando sia trascorso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Articolo 4

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia comunque denominati erogati su pensione, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° novembre 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001 di importi pari o inferiori a 9.766,07 euro.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2001 di importo superiore a 9.766,07 euro, ma non superiore a 14.912,04 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso. Nel caso in cui il reddito sia superiore anche a 14.912,04 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto dell'importo della pensione stessa. L'importo residuo è recuperato realmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto dell'importo della pensione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percepente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi da 260 a 265 dell'articolo 1 della legge 23/12/1996, n. 662, e i commi da 7 a 10 dell'articolo 38 della legge 28/12/2001, n. 448. Le somme non ripetibili in base alla presente legge e che, in base alle disposizioni abrogate, sono state recuperate dall'INPS mediante trattenute sulle pensioni effettuate a partire dal 1° marzo 2003, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono restituite in un numero di rate uguali a quello in cui sono state trattenute, senza corresponsione di interessi.

Giuseppe Torrente





Qual buon vento!

Orizzonte perduto

Sono ritornata con alcuni amici alle Gole dell'Alcantara, e la mente stimolata dall'ambiente mi ha ricordato un grande siciliano: Frank Capra, regista di fama mondiale che onorò la sua terra e l'Italia.

Un suo film *Donne verso l'ignoto*, racconta di una carovana di spose per procura, in viaggio verso il profondo West in cerca di minatori.

La scena principale, l'attacco delle *ombre rosse* avvenne in un ambiente simile alle Gole: scherzi della memoria.

Per soddisfare la mia curiosità sono andata a leggere la relativa scheda tecnica.

La vallata ai piedi dell'Etna, sul lato nord-est è percorsa dal fiume Alcantara. Tale nome, deriva dal toponimo arabo *Al Qantarah* che significa *il ponte*, in riferimento ad un antico ponte romano sul fiume che sovrasta il confine fra la provincia di Messina e quella di Catania. Dove si incontrano anche i monti Nebrodi e i Peloritani sovrastati dall'Etna.

Siamo in Sicilia e qui la sismologia ha la sua importanza. Nella notte dei tempi l'antico vulcano Majo (oggi spento), versò nella vallata un'enorme quantità



di lava, che si consolidò a più riprese formando dei prismi perfetti di rocce basaltiche. Magnifici i giochi di luce creati dai raggi del sole che non riescono a raggiungere tutti gli angoli delle strettissime gole.

Grazie all'azione erosiva dell'acqua del fiume e dei venti, sono state create col tempo le *Gole* dalle pareti alte oltre 50 metri, alcune a *canna d'organo* altre ad *arpa* e ancora a *ventaglio*. Dei veri e propri canyon: le attuali *Gole dell'Alcantara*.

Per arrivare fino alle gole bisogna percorrere dai 50 ai 200 metri secondo il livello dell'acqua. Naturalmente muniti di stivaloni e salopette poiché le acque sono molto gelide. Ci sono gli audaci che azzardano la traversata a nuoto.

Il paesaggio descrive uno scenario bellissimo, l'acqua cristallina prosegue creando cascate e laghetti deliziosi. E per godere di questa natura sempre varia e affascinante sono sufficienti pochi chilometri per scoprirla...

Cetty Patti



A Pacentro gli zingari corrono, a piedi nudi,... da 600 anni!

La corsa degli zingari, che si effettua a Pacentro, piccolo centro ai piedi della Majella in provincia dell'Aquila, la prima domenica di settembre, è un esempio di come la tradizione, il paganesimo ed il cristianesimo si fondono per dar vita a manifestazioni che affondano le radici nel buio dei tempi, ed ancor oggi si ripetono con forti connotazioni storico-antropologiche. La corsa in realtà non è solo un evento sportivo, ma un rito, una manifestazione di culto e di devozione.

Si hanno notizie certe che la corsa si effettua da circa 600 anni, ma le origini del particolare evento risalgono con molta probabilità ai riti precristiani; antichi rituali delle popolazioni peligne detti *juvenilia*, oppure *Iupercalia* dedicati al dio Luperco (Fauno).

Tali riti avevano lo scopo di purificare le greggi e preservarle dalle insidie dei lupi.

La particolarità di questa corsa consiste nel fatto che gli atleti (non so se definirli podisti) corrono a piedi nudi, non su un percorso piano, una pista od un campo, ma lungo il crinale di una montagna irto di rovi e di asperità dovute alla natura rocciosa della montagna stessa.

Cosa spinge questi giovani a partecipare ad una corsa così massacrante? Difficile da dire, forse dimostrazione di coraggio, amore per il proprio paese e le sue tradizioni, ma anche un non celato, sentimento di religiosità; la manifestazione è infatti legata alla devozione per la Madonna di Loreto il cui tempio costituisce il traguardo della corsa.

Cosa spinge migliaia di persone: forestieri, turisti, residenti in regione o addirittura provenienti dall'estero in occasione delle ferie, ad assistere alla corsa, assiepati sulle strade ed i pianori collinosi intorno al paese? Difficile da dire, ma il coinvolgimento è notevole.

Procediamo con ordine. Innanzitutto i partecipanti non sono zingari (se per zingari intendiamo individui di etnia rom o nomadi) ma giovani del luogo.

Il termine *zingaro* nel dialetto locale, *zinghere* indica chi cammina a piedi nudi, come riferisce lo storico Raffaele Santini, oppure chi ha perso "ogni

avere". A Pacentro esiste ancora un modo di dire: *ha rimaste zinghere e nnude* per indicare chi si trova in difficoltà economiche.

Ma veniamo al giorno della corsa: la dura competizione prende il via intorno alle 18.30, preceduta qualche ora prima dalla corsa degli *zingarelli*, bambini che hanno meno di 10 anni, che corrono anch'essi a piedi nudi, ma soltanto per le vie del paese. I partecipanti alla corsa vera e propria si radunano sotto la "*pietra spaccata*" una roccia dipinta coi colori della bandiera italiana che si trova lungo il pendio del Colle Ardingo, la montagna che co-

stituisce il percorso della competizione e si erge maestosa proprio di fronte al paese.

I corridori si schierano sotto la *pietra spaccata*, le loro magliette bianche con la scritta *Madonna di Loreto* sono visibili a distanza. La corsa è preceduta da una processione in onore della Madonna e da salve di fuochi d'artificio. Terminati gli spari seguono minuti di silenzio, i corridori attendono il via, volti tesi, negli sguardi però la fiera di partecipare ad una

competizione che non è solo una corsa od una sorta di sport estremo, ma un vero rito propiziatorio. Poi il via, dato dalla campanella della chiesetta di S. M. di Loreto.

I partecipanti (mediamente 30-40) si lanciano a precipizio lungo il crinale della montagna incitati dagli applausi e dalle urla degli spettatori assiepati lungo le strade esterne del paese, una sorta di grande anfiteatro da cui si può seguire l'intera corsa.

I più bravi terminano la corsa in pochi minuti, ma i loro piedi soffrono, offesi dai rovi e dalle asperità del terreno, ogni concorrente porta intorno alla bocca un fazzoletto da mordere per meglio sopportare il dolore che verso la fine della gara diventa veramente insopportabile.



Ecco che dalle viuzze sbuca il primo concorrente, il traguardo è costituito dalla chiesa della Madonna di Loreto, il giovane entra e si accascia esausto e dolorante sul pavimento.

Un gruppo di infermieri, già pronti ed attrezzati, prestano le cure necessarie ai piedi feriti ed impiagati. Poi via via giungono tutti gli altri; si lasciano cadere sul pavimento e si affidano alle cure dei volontari della Croce Rossa.

Personalmente ho assistito più volte alla scena e via assicuro che si tratta di uno spettacolo non molto piacevole: i ragazzi piangono, urlano di dolore, si abbracciano per sostenersi a vicenda.

In fondo si tratta di ragazzi, alcuni anche giovanissimi, ma ragazzi che credono in quello che fanno.

Dopo le medicazioni, lenito il dolore, i concorrenti vengono portati in trionfo per le strade del paese da amici e parenti non è raro che anche i turisti, trascinati da una sorta di partecipazione, si uniscano al corteo inneggiando ai vincitori. Il vincitore di quest'anno Davide Garofalo, 23 anni di Pacentro, ha



dichiarato: *Questa corsa non si può raccontare, bisogna sentirla nell'animo per andare avanti e non pensare al dolore che si prova nella discesa.* In queste poche parole, pronunciate da un giovane subito dopo la corsa, è il significato di una manifestazione così antica ma così densa di contenuti psicologici.

Gaetano Trigilio

VIGENZA DEI CONTRATTI F.S.

Un giro di incontri

Dopo l'ultima seduta di discussione, del 15 giugno scorso in Commissione Lavoro del Senato, il testo approvato dall'Aula di Montecitorio è fermo in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

Malgrado l'articolo 76 bis del Regolamento di Palazzo Madama imponga che *la relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta*, finora nulla è stato fatto.

Immediatamente dopo la ripresa dei lavori parlamentari successivi alla pausa estiva, la Segreteria Generale S.A.PENS. ha iniziato il giro di incontri con le varie componenti politiche al fine di supe-

rare gli eventuali ostacoli che si frappongono alla definitiva approvazione della legge.

Nei prossimi giorni non è escluso un incontro chiarificatore con i firmatari degli emendamenti al testo già approvato.

L'incontro, che è già stato richiesto dalla nostra organizzazione sindacale, servirà ad illustrare le contraddizioni degli emendamenti, nell'ottica della normativa inerente il trattamento di quiescenza, ancora oggi vigente, del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

L'iniziativa è finalizzata al varo della Legge prima dell'inizio della discussione della Finanziaria.



La redazione



Drenaggio fiscale


Si fa sempre più aspro il dibattito fra tutte le forze politiche, anche all'interno dei due schieramenti, sulla opportunità ma soprattutto sulle conseguenze della ventilata (e promessa) riduzione della aliquote fiscali anche se è nostra convinzione che, qualora attuata questa cosiddetta *riforma*, saranno ancora una volta i redditi più altri a trarne maggiori vantaggi. Ma ancor prima delle valutazioni e soprattutto dei riscontri che saranno fatti a tempo debito, è opportuno ricordare che nel nostro ordinamento vige tuttora il principio del drenaggio fiscale, *fiscal drag* per gli amanti delle finanze.

Secondo un principio sancito dalla nostra Costituzione, l'imposta fiscale aumenta progressivamente all'incrementare del reddito. In presenza di inflazione, vi è una disparità nella capacità di un certo reddito nel tradursi in acquisti di beni e servizi.

I lavoratori dipendenti ed i pensionati hanno oggi due meccanismi diversi per tentare di recuperare i danni del caro-vita. I primi con i contratti di lavoro, mentre per i secondi è prevista la perequazione automatica delle pensioni con l'attuale meccanismo perverso che tutto fa meno che adeguare le stesse pensioni alla inflazione reale. Questi pseudo aumenti fanno sì che il fisco tassa il soggetto interessato considerandolo più ricco.

L'aumento della pressione fiscale sul reddito nominale lordo che produce in realtà una riduzione del reddito reale netto e pertanto nessun aumento reale del potere d'acquisto viene chiamato drenaggio fiscale.

Nonostante il decreto legge 2 marzo 1989 n. 69 convertito nella legge n. 154 del 27 aprile 1989 abbia introdotto la restituzione di detto drenaggio, non solo tutti i Governi che si sono succeduti in questo arco di tempo hanno fatto poco o niente per l'attuazione del dettato legislativo e **costituzionale** (il concorso di tutti i cittadini alle pub-



bliche spese in ragione della loro capacità contributiva), assistiamo inoltre ad una disputa tra i poli sulle rispettive responsabilità in materia.

L'attuale Governo, contestato per non aver attuato nessun provvedimento di restituzione del drenaggio fiscale così come previsto dalle norme vigenti, replica che la legge finanziaria 2001 fatta da un Governo con connotazioni diverse dall'attuale ha sostituito il vecchio meccanismo di restituzione del drenag-

gio fiscale con un nuovo profilo di curva IRPEF.

Due pensieri e due giustificazioni diversi che non chiariscono chi avrebbe abolito il *fiscal drag* ma che hanno quale unico risultato l'aggravamento, in modo sensibile, della crisi già acuta del potere di acquisto delle pensioni e dei salari.

Secondo il decreto legge n. 69 del 1989 (che non ci risulta abrogato) il Governo di turno ha l'obbligo di stanziare le risorse necessarie per la restituzione del drenaggio fiscale nella legge finanziaria dell'anno successivo a quello in cui l'inflazione ha superato il 2%. Solo nell'ultimo triennio, il tasso di inflazione per il calcolo del drenaggio fiscale ha subito una variazione del:

- 2,8% nell'anno 2001;
- 2,4% nell'anno 2002;
- 2,6% nell'anno 2003.


Percentuali ben superiori al limite previsto dal decreto e per il quale nessuna finanziaria ha operato a restituzioni.

Secondo stime più o meno attendibili, sempre nel periodo 2001-2003 il *fiscal drag* avrebbe comportato una riduzione del reddito familiare di circa 4 miliardi di euro. Solo per l'anno 2003 l'erario ha incassato quasi 2,5 miliardi di euro di maggiori imposte per effetto del drenaggio fiscale colpendo oltre 25 milioni di soggetti e che la mancata restituzione ha interessato oltre il 70% delle famiglie.

Situazioni indecorose che il nuovo Ministro dell'Economia, speriamo più sensibile di quello precedente, non potrà non tenerne conto restando ancora inadempiente.

Giuseppe Torrente





Frammenti di storia

Dagli **Uscocchi** all'**Imperatore del Messico**

Appunto dicevo... il treno aiuta a pensare, così sono tornato sui luoghi che avevamo appena visto e ne ho riletto la storia secondo il potere della memoria e dei libri letti. Frammenti naturalmente.

Rivisitare la regione Istria, Dalmazia e le isole, anche ad intervalli di anni, tra le molte, tante cose... le tracce della storia, le vestigia delle antiche ricchezze, Roma, Venezia, Vienna per ogni dove; l'evoluzione dei tempi, il segno della politica, etc.

Ho rammentato gli scritti dannunziani del periodo fiumano (non voglio adesso aprire polemiche su quei fatti) e, il Vate, nella sua immaginifica dialettica traboccante cultura classica, più volte menziona gli Uscocchi come guerrieri e marinai di queste parti. Non mi sono più accontentato delle rapide spiegazioni di allora. Questa volta sono andato a vedere e a cercare meglio.

Si tratta dell'ennesima prova del fatto che... la storia si ripete... perché gli uomini fanno gli stessi errori, non hanno imparato nulla e le carte per giocare sono sempre le stesse.

Nel 1526 i turchi arrivano in Ungheria, grande ammazzamento e invasione totale. Nonostante le sconfitte molti ungheresi e altre popolazioni limitrofe non ci stanno, si crea il movimento degli Uscocchi (dal serbo-croato: *uskok* = *fuggiasco*) che continua la lotta con alterne vicende.

L'Austria appoggia la rivolta in preparazione della rivolta sui turchi. Con il tempo le intenzioni si guastano e dalla lotta per la dolce Ungheria si passa alla pirateria (XVI secolo) lungo le coste del Mar Adriatico. L'Austria lascia fare in funzione anti-Venezia la quale Serenissima che, certamente in quei tempi non era un fucile scarico, organizza una bella reazione armata – *Guerra degli Uscocchi*

1615/17 – distribuendo un sacco di legnate agli uni e agli altri. Si arriva alla solita pace a Madrid, l'Austria si ritrae a leccarsi le ferite tagliando i viveri agli Uscocchi che dalla storia lentamente passarono alla leggenda. Dovevano trascorrere ancora 157 anni perché attorno a Vienna l'eroico comportamento di quel grande guerriero e trascinatore di uomini che fu il Re polacco Giovanni Sobieski sconfiggesse duramente la grande armata di Kara Mustafà.

Per completare la lezione, sempre in Austria, lavorò egregiamente anche il Principe Eugenio di Savoia Carignano (1663-1736), forse uno dei più grandi strateghi di quei tempi che per buon peso sconfisse i turchi sia a Petervaldino che a Belgrado.

Come dicevo all'inizio, il film della storia è come quelli della televisione: una frequente replica.

La storia, nel frattempo, lavorò incessantemente a quel complicato mixer di genti che sono i popoli della regione balcanica.

Poi incomincia la lunga prevalenza-dominazione dell'Austria, che si completa quando Napoleone cede il Veneto e si tiene la Lombardia.

È sufficiente guardarsi intorno girando per le contrade di queste città a cui facciamo visita, per scoprire, vedere le concrete tracce di quel periodo. Magnifici palazzi, opere pubbliche, stili di vita, e

l'amministrazione statale di allora quasi perfetta. Indubbiamente qualche volta la mano fu pesante però, sempre? Positiva. Poi ci fu il periodo italiano, notevole per la sua magnificenza e per la gente italica di queste parti.

Il nostro viaggio – 1° *Raduno Nazionale Sapens* – inizia da Trieste, naturalmente dal Castello di Miramare; dovendo parlare di certi fatti è sempre bene tenere tirato il freno dell'entusiasmo, ma sicuramente è di notevole effetto scenografico quella grande macchia bianca sul mare



fra il verde e le rocce. La bravura dell'architetto Karl Junker che scelse per la costruzione la bianca pietra di Istria, e per negli interni si espresse in vari stili pur preferendo la severità; quell'austero e affascinante uso del legno lavorato da artigiani come Franz e Yulius Hoffman che ancora una volta ti pongono il quesito: *che cos'è che fa la differenza tra un bravissimo artigiano e un artista?*

Era la dimora ufficiale del Duca Massimiliano d'Asburgo, la sua biblioteca ti dice subito chi era, un uomo di grande cultura, uomo di mare, studioso ad ampio raggio.

Tutto là intorno porta l'impronta di Massimiliano, e lo stesso si ripete quando, ammirata ancora una volta la magnifica sala del trono, si passa poi alla parte del castello abitata dal 1931 al 1937 dal Duca Amedeo d'Aosta, altra personalità di grande spicco morale e militare, notevole aviatore; attorno gli emblemi, i ricordi, i ritratti.

Dal Castello di Miramare partì Massimiliano per l'avventura del Messico (1884) voluta e mal combinata da quel pasticcione di Napoleone III.

Nel 1861 approfittando del caos politico nel Messico, Benito Yuarez, il Texas e gli Stati Uniti si mangiarono interi territori, Nuovo Messico ed altri; un'assemblea di notabili locali proclama l'Impero e la corona viene offerta a Massimiliano che accetta e parte.

Le truppe francesi appoggiano il nuovo Imperatore, le comanda il Maresciallo Bazaine dalla mano pesante, quindi grande impopolarità.

Intervengono gli Stati Uniti e impongono ai francesi di ritirarsi (dottrina di Monroe). I rivoluzionari repubblicani di Benito Yuarez occupano Queretaro sconfiggendo i francesi e Yuarez per essere... onesto... e coerente... rifiuta la petizione di tutti gli ambasciatori presenti, e fa fucilare Massimiliano d'Asburgo (1867). Aveva 35 anni e, dicono gli storici, aveva lasciato malvolentieri Miramare.

Il 25 giugno 1914 a Sarajevo l'Arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono, e sua moglie vengono assassinati.

Da quel fatto scoppia la 1ª Guerra Mondiale e iniziano le disgrazie del secolo breve, il 1900.

Sarebbe interessante riesaminare tutta la storia da quella data.

Francesco Ferdinando e la moglie erano partiti da Miramare e questo aumenta l'ombra di tristezza di cui si ammanta il Castello per i reali che partirono da lì.

Così pure il Duca Amedeo d'Aosta partì da Miramare per andare a far il vice re in Etiopia, mentre lui amava fare l'aviatore. Morì in prigionia in Kenia nel 1942; non fu una cosa cruenta e tragica come per i due Asburgo, ma fu una morte da soldato come tantissimi soldati italiani in quei tempi che si comportarono valorosamente in una sventurata e scriteriata guerra.

Pier Luigi Villa

Curriculum lavorativo esposizione amianto

Nell'ultima edizione del Cicerone avevamo dettagliatamente argomentato le disposizioni di legge, di recente emanazione, a parziale modifica della legge 27 marzo 1992 n. 257.

Ci eravamo soffermati in particolare sulla circolare operativa emessa dall'INAIL nei mesi scorsi.

Confermando la validità della procedura suggerita per la richiesta della certificazione all'esposizione all'amianto ai fini di eventuali concessioni dei benefici previdenziali, dobbiamo purtroppo registrare il lassismo del Parlamento nell'emanazione di un provvedimento che tenga realmente conto della problematica.

Al Senato infatti è fermo dal 22 ottobre 2002 il disegno di legge in materia di *estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*.

Il DDL assegnato alla XI Commissione in data 11 luglio 2001 con i pareri delle Commissioni I, V, XII e XIII, malgrado nove sedute si è arenato nei meandri della burocrazia parlamentare.

Per fortuna dopo i nostri ripetuti interventi le F.S. stanno finalmente adempiendo al loro compito in qualità di datore di lavoro. Il 21/4/2004 è stato istituito il Comitato Tecnico Amianto con sede presso la Direzione Legale di Ferrovie dello Stato s.p.a. Lo stesso ha lo scopo di provvedere ad evadere tutte le istanze di rilascio di curriculum lavorativo destinate al riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto. Con la Comunicazione Organizzativa del 14 luglio scorso, l'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha definito le modalità operative e le responsabilità in ambito RFI.

Tutte le richieste di rilascio di certificazione, anche se pervenute da altre Società del Gruppo, dovranno essere trasmesse al Comitato che *valuterà le informazioni disponibili per consentire la ricostruzione del percorso lavorativo del dipendente, o ex dipendente, che lamenti una pregressa esposizione all'amianto*.

Le valutazioni del Comitato consentiranno il rilascio della certificazione attraverso il Responsabile della struttura organizzativa Gestione Risorse della Direzione Personale e Organizzazione.

Questa nuova disposizione, seppur apprezzata, non ci impedisce di tener conto dell'istruzione operativa INAIL. Semmai introduce qualche elemento di confusione dal momento che sia FS che lo stesso INAIL dispongono che la richiesta della certificazione va inoltrata alle rispettive strutture.

Onde evitare qualsiasi malinteso, presso le nostre sedi sono disponibili gli stampati predisposti per l'inoltro sia alla Società F.S. che all'INAIL.

La Segreteria Generale



Riforma delle pensioni

Con voto definitivo nel corso della seduta del 29 luglio scorso la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di riforma delle pensioni.

Provvedimento già passato al Senato sempre con voto di fiducia il 13 maggio 2004.

Il disegno di legge composto da un solo articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- liberalizzare l'età pensionabile;
- eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
- rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

I punti salienti della legge delega sono:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2008 il diritto alla pensione di anzianità si matura con 60 anni di età (61 per gli autonomi) e con 35 anni di contributi. In alternativa a prescindere dell'età anagrafica ma con 40 anni di anzianità contributiva.

Dal 2010 l'età anagrafica sale a 61 anni (62 per gli autonomi) e non è escluso che, qualora sulla base di specifica verifica da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, i requisiti di età anagrafica di cui alla tabella A allegata alla legge (di seguito riportata) siano ulteriormente incrementati di un anno;

b) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 per le lavoratrici dipendenti con età anagrafica pari o superiore a 57 anni e a 58 anni per le lavoratrici autonome ed in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, è confermata la possibilità di conseguire il diritto al trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;

c) al fine di incentivare il posticipo al pensionamento, per il periodo 2004-2007, i lavoratori dipendenti del settore privato (escluso gli statali) seppur in presenza dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo destinato all'Inps (32,7%) qualora decidano di restare in attività di servizio.

La somma corrispondente alla contribuzione sarà corrisposta interamente al lavoratore;

d) per i soli lavoratori dipendenti si accede al pensionamento al 1° gennaio di ogni anno qualora i requisiti previsti risultino posseduti entro il secondo trimestre dell'anno precedente.

Qualora invece i requisiti si maturino entro il quarto trimestre, l'accesso al pensionamento avviene al 1° luglio dell'anno successivo.

Sostanzialmente le finestre annuali della riforma Dini per accedere alla pensione di anzianità vengono ridotte a due;

e) il lavoratore che entro il 31 dicembre 2007 avrà maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa oggi vigente potrà chiedere all'ente di previdenza di appartenenza la certificazione che attesti i diritti acquisiti consentendo così la possibilità di andare in pensione in qualsiasi momento mettendosi al riparo da eventuali future modifiche normative;

f) salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, da esercitare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo attuativo ovvero entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto maturato sarà conferito alle forme pensionistiche complementari.

Questi i punti cardini della nuova riforma previdenziale che andrà a sostituire la legge 335/95 (riforma Dini) che i Deputati hanno approvato con voto di fiducia nei due rami del Parlamento. Norme che introducono ulteriori penalizzazioni al diritto alla pensione dei lavoratori, ma che gli stessi Deputati si sono ben guardati da rivedere quelle in casa propria.

Una pubblicazione *fuori commercio* riassume il regolamento per i loro assegni vitalizi.

Non ci sarà sicuramente nessuna riforma alla possibilità, tra le altre, di ricevere il 25% dell'indennità parlamentare con soli 5 anni di anzianità.

Nuovi requisiti per il diritto al pensionamento

(articolo 1, commi 6 e 7 DDL Camera 2145 - B)

Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'Inps
2008	60 anni	61 anni
2009	60 anni	61 anni
2010	61 anni	62 anni
2011	61 anni	62 anni
2012	61 anni	62 anni
2013	61 anni	62 anni

La Segreteria Generale



Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni

La manifestazione del 13 maggio scorso in Piazza Montecitorio, promossa dal S.A.PENS congiuntamente alle altre sigle in rappresentanza dei pensionati, ha sicuramente scosso l'ambiente politico. Dopo i vari incontri con i Parlamentari sono state intraprese una serie di nuove iniziative finalizzate a concretizzare le giuste richieste della categoria dei pensionati. Dopo le interrogazioni, già ampiamente illustrate nello scorso numero del *Cicerone*, proprio in seguito alle pressioni esercitate anche nei confronti del Governo, nel corso del dibattito relativo alla approvazione alla Camera del disegno di legge in materia pensionistica e delle deleghe al Governo (riforma pensioni) il Ministro del Lavoro Roberto Maroni, a nome del Governo, ha accettato gli ordini del giorno presentati dagli Onorevoli Biondi, Nan e Fiori, Landolfi.

Questo il testo dei due impegni presi dal Governo per porre fine alla continua beffa delle perequazioni delle pensioni.

A) ordine del giorno 9/2145-B/4 Biondi, Nan

La Camera

premessi che:

- il problema delle *pensioni d'anata*, in altre parole dei trattamenti di quiescenza che perdono con il passare del tempo gran parte del loro valore e del loro potere d'acquisto, sta diventando sempre più angosciante per milioni di famiglie che non arrivano materialmente alla fine del mese;
- questa condizione rappresenta un costo umano, sociale e politico difficilmente sopportabile;
- il problema dell'adeguamento delle pensioni, la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 13-23 gennaio

2004, n. 30, diventa un elemento essenziale di tutte le prossime contrattazioni;

- riconoscere l'esistenza della questione sarebbe una dichiarazione d'intenzioni, cui conseguirebbe la traslazione di questa problematica nell'ambito delle prossime contrattazioni; ciò



impedirebbe che, come avvenuto in passato, si facciano accordi ignorando l'esistenza dei lavoratori in quiescenza del settore,

impegna il Governo

a riconoscere l'esistenza della questione e ad adottare iniziative normative, che ne impediscano il riprodersi esasperato per l'avvenire, nonché a prevedere, nei limiti consentiti dai vincoli di bilancio, forme di adeguamento dei trattamenti pensionistici con riferimento anche alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori.

B) ordine del giorno 9/2145-B/5 Fiori, Landolfi

La Camera

premessi che:

- le pensioni, sia pubbliche che private, debbono considerarsi, come ha più volte ribadito la Corte Costituzionale, retribuzioni differite nel tempo e che, pertanto, debbono mantenere un potere d'acquisto che non si discosti eccessivamente da quello degli stipendi e salari correnti;
- le pensioni sono escluse dalle trattative per i rinnovi (sia aziendali che

nazionali) dei contratti di lavoro e vengono a perdere ogni anno qualcosa come il 4-5% del loro potere d'acquisto e, pertanto, a dieci anni dall'andata in quiescenza, il trattamento economico dei pensionati si riduce di circa il 50%;

- tale fenomeno viola principi morali e costituzionali e richiede pertanto un immediato intervento dell'esecutivo,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per impedire che le pensioni perdano il loro potere d'acquisto e finiscano per assumere un valore puramente assistenziale, se non addirittura simbolico.

Già dalla riapertura della Aula Parlamentare, dopo le ferie estive, è ripresa l'attività congiunta delle Organizzazioni ed Associazioni dei pensionati affinché si ponga immediatamente fine alla grave erosione delle pensioni, anche in virtù della sentenza della Corte Costituzionale nella quale è riconosciuto l'inadeguatezza del meccanismo previsto dalla Legge 335/95 che non solo non salvaguarda il potere d'acquisto delle pensioni ma ha creato meccanismi in contrasto con i dettami Costituzionali che sanciscono il diritto ad una retribuzione ed una pensione (quale retribuzione differita) proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Un principio già riconosciuto con legge del 1772 emanata dal Regno Sardo.

Al Governo non resta altro che far seguire atti concreti alle disponibilità ripetutamente espresse.

Servono coerenza, correttezza e serietà!

L'azione del S.A.PENS., così come quello delle altre sigle rappresentative dei pensionati, sarà pressante, costante e finalizzata ad arginare le difficoltà dei pensionati ad affrontare in modo dignitoso il crescente costo della vita.

La Segreteria Generale



I vostri quesiti

a cura di Fausto Mangini

Collaboratori: via libera al riscatto della laurea

Tutela previdenziale più ampia per i Co.co.co e i professionisti iscritti alla gestione Inps dei parasubordinati. D'ora in poi potranno, come le altre categorie, utilizzare per la pensione gli anni della laurea e degli altri corsi di studio riconosciuti dalla legge.

Il via libera è arrivato dall'Inps con la circolare n. 82/2004 che ha fissato le condizioni e le modalità di pagamento per il riscatto.

Quali titoli. Attualmente sono riscattabili i periodi compresi nella durata legale del corso universitario per il quale sia stato conseguito il titolo. Se il collaboratore ha compiuto, ad esempio, quattro anni di giurisprudenza ma non si è laureato non può riscattare neanche un mese. Così, se il corso di giurisprudenza è durato sei anni, il riscatto è valido solo per i primi quattro, non essendo ammesso il beneficio per i periodi fuori corso.

Attualmente sono riconosciuti i seguenti titoli: **diploma universitario**, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni (**laurea breve**); **diploma di laurea**, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; **diploma di specializzazione**, che si consegue dopo la laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; **dottorato di ricerca**, che si consegue dopo la laurea ed ha durate diverse secondo le specifiche disposizioni di legge. Di norma per la specializzazione e il dottorato non c'è bisogno di chiedere il riscatto, visto che per le borse di studio concesse durante tali periodi le Università sono tenute a versare i contributi alla gestione dei parasubordinati.

Periodi riscattabili. I Co.co.co potranno riscattare soltanto i periodi di studio che si collocano dopo il 31 marzo 1996. Questa limitazione si spiega con il fatto che prima di tale data i lavoratori non erano soggetti all'obbligo contributivo. Di conseguenza, se un corso di studi risulta effettuato in parte prima e in parte dopo il 31 marzo 1996, potrà essere riscattato solo il periodo successivo, mentre quello precedente potrà essere riscattato solo in un'altra gestione alla quale il lavoratore risulta eventualmente iscritto.

Quanto costa. Per recuperare nella pensione gli anni del corso di studio bisogna mettere mano al portafogli e pagare una cifra che viene calcolata in questo modo: si prende il valore medio mensile dei compensi percepiti negli ultimi 12 mesi sui quali sono stati versati i contributi; il risultato si moltiplica per l'ali-

quota di versamento vigente al momento della domanda (17,30% nel 2004) e poi ancora per il numero di mesi per i quali si chiede il riscatto.

Per capire meglio come funziona il meccanismo facciamo un esempio: Tizio nell'ultimo anno ha percepito un compenso di 15.000 € (valore medio mensile 1.250 €). Se chiede ora il riscatto di una laurea breve di durata triennale (36 mesi) dovrà pagare in tutto 7.785 € (1.250 x 36 x 17,30%).

È il caso di chiarire che se i compensi percepiti nell'anno della domanda sono stati inferiori al minimale di reddito previsto dall'assicurazione commercianti (12.889 € nel 2004) il costo del riscatto sarà calcolato comunque in base a tale cifra. Con un importo inferiore l'Inps non potrebbe riconoscere per ogni anno la copertura completa per 12 mesi. Allo scopo di valutare la convenienza o meno del riscatto, gli interessati devono tenere conto tuttavia che le somme versate sono interamente deducibili dal reddito imponibile. A beneficiare di questa agevolazione saranno soprattutto i parasubordinati con redditi medio alti che possono scalare dalle tasse una cifra più alta.

La domanda di riscatto. La legge non fissa un termine per la domanda di riscatto che può essere presentata in qualsiasi momento e può riguardare anche una parte soltanto del corso di studi. Al modulo, che può essere prelevato anche dal sito web dell'Inps, va allegato il certificato rilasciato dall'università da cui risultino la data in cui è stato conseguito il titolo e la durata del corso legale di studi. Chi non è in possesso del certificato può presentare lo stesso la domanda compilando un modello di autocertificazione; sarà poi l'Inps a mettersi in contatto con l'università per avere conferma delle informazioni indicate.

Come si paga. Le condizioni e le modalità di pagamento sono quelle stabilite per le altre categorie di lavoratori. Il versamento può essere fatto in unica soluzione o in 60 rate mensili il cui importo non può essere inferiore ai 26 €. La rata mensile è maggio-



rata dell'interesse di dilazione al tasso legale vigente.

Attenzione alle scadenze fissate dall'Inps.

Il ritardo nel versamento dell'intero importo o della prima rata annulla la domanda. L'importo pagato viene restituito senza interessi, salva la facoltà dell'interessato di chiedere che la data di versamento venga considerata data iniziale per una nuova domanda. Le conseguenze sono meno pesanti se ad un certo punto vengono interrotti i versamenti. In questo caso l'Inps accredita sulla posizione assicurativa un periodo ridotto, proporzionale alla quota di capitale versata.

Come incide sulla pensione. Il periodo riscattato viene accreditato sulla posizione assicurativa e ai fini della pensione vale a tutti gli effetti come se il collaboratore avesse lavorato. È utile quindi sia per maturare il diritto a pensione, per il quale bastano 5 anni di versamenti, sia per incrementare il capitale (cosiddetto montante) su cui sarà calcolata la futura pensione contributiva. L'Inps ha chiarito tuttavia che il riscatto non può essere utilizzato per maturare il tetto dei 40 anni di contribuzione che permette di avere la pensione a qualsiasi età. Su questo fronte potrebbero esservi comunque delle novità a partire dal 2008.



Terreno ereditato e tassazione plusvalenze

Ho venduto nel 2004 un appezzamento di terreno ricadente in parte in zona agricola ed in parte in zona edificabile per un importo complessivo di 5.800 €, ricevuto in donazione nell'anno 1966. Chiedo: devo pagare plusvalenze?

firmato

Va innanzitutto ricordato che la vendita di un terreno agricolo acquisito per donazione (o successione) non comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile e che al contrario, la vendita di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione), sebbene acquisito per donazione (o successione), comporta sempre l'imponibilità della plusvalenza realizzata. Questa è determinata quando l'acquisizione è avvenuta a titolo gratuito, come nel caso del nostro lettore, dalla differenza fra il prezzo di realizzo e il valore dichiarato nell'atto di donazione (o della denuncia di successione), aumentato di ogni altro costo inerente. La plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RM del modello unico e assoggettata a tassazione separata (provvederà l'amministrazione finanziaria a liquidare l'imposta dovuta), previo un versamento d'acconto del 20%.

La reversibilità dei figli inabili

Sono invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento. Mi rivolgo a voi per sapere se alla morte di mio padre (la più lontano possibile, s'intende) potrò contare sulla pensione di reversibilità, e quali saranno in seguito i miei diritti una

volta che non ci saranno più entrambi i genitori.

firmato

Se non sono autosufficienti economicamente i figli inabili di qualsiasi età hanno diritto alla reversibilità. La pensione mensile percepita dal deceduto viene attribuita per il 60% al coniuge superstite e per il 20% al figlio inabile. Alla morte dell'altro genitore la quota del figlio passa dal 20 al 70%. Va tuttavia precisato che il figlio maggiorenne inabile ha diritto alla pensione di reversibilità se ha un reddito personale non superiore a quello fissato dalla legge per il riconoscimento della pensione di invalidità civile (13.417,68 € nel 2004). Si tratta di una soglia abbastanza alta, tanto più che non sono considerati redditi né le indennità di accompagnamento, né gli eventuali compensi percepiti dall'inabile per l'attività lavorativa svolta presso le cooperative sociali.

Assegno familiare per i nipoti

Sono pensionato Inps dal 2000 e percepisco un assegno familiare di 34,09 € per mia moglie casalinga e per mio figlio di 30 anni invalido al 100%. Per avere un assegno più alto ho chiesto che nel nucleo familiare fosse incluso anche mio nipote di quattro anni ma l'Inps ha detto che questo non è possibile, in quanto il padre percepisce un assegno di invalidità civile di 229,50 € al mese. Vorrei sapere se questa decisione è giusta anche in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/99.

firmato

In effetti la sentenza da Lei citata ai fini dell'assegno familiare i nipoti minori che vivono a carico dei nonni, sono equiparati ai figli legittimi anche se non sono stati formalmente affidati. E il diritto scatta anche se non sono orfani, a condizione che i genitori si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non hanno fonti di reddito. In pratica l'assegno spetta solo se il padre del bambino è nullatenente o quasi. Ma l'Inps non considera come reddito solo l'indennità di accompagnamento e la casa di abitazione, mentre l'assegno d'invalidità civile rientra tra quelle fonti di reddito che secondo l'Inps permettono un mantenimento sia pure parziale del minore.

Diploma universitario valido per il riscatto

Nel 1975 ho conseguito presso l'università il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, in pratica è il diploma che permette di diventare Direttore didattico. Mi sono rivolto all'Inps e mi hanno detto che questo corso di durata triennale non è riscattabile perché il titolo è stato conseguito prima del 1997. Potete dirmi se le cose stanno davvero così?

firmato



Se il corso si è svolto presso un'Università ed ha avuto, come in questo caso, una durata superiore ai due anni, è riscattabile ai fini della pensione. Con la circolare n. 162/97 l'Inps ha precisato che a tal fine non ha rilevanza il fatto che il titolo sia stato conseguito prima del 12 luglio 1997, data dalla quale i non laureati possono riscattare i diplomi universitari.

Dove finisce il testamento

Ho un problema. Ho fatto testamento, ma mi viene un dubbio: quando io non ci sarò più, che cosa succederà? Chi farà sapere che esiste un mio testamento?

firmato

Pare di capire che lei si riferisca a un testamento olografo, in caso contrario, sarebbe il notaio ad avere l'incarico di rendere pubblico infatti il suo testamento. Per quanto riguarda il testamento olografo, invece, la

legge prevede che chiunque ne sia in possesso, appena ha notizia della morte del testatore, debba presentarlo a un notaio per la pubblicazione. E chiunque vi abbia interesse può chiedere, con ricorso al Tribunale del circondario ove si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione del testamento.

La pubblicazione di un testamento olografo ha luogo seguendo una procedura ben definita: il notaio alla presenza di due testimoni redige un atto pubblico, cioè un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e avverte della sua apertura. Il verbale stesso è sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento dai testimoni e dal notaio. Al verbale, infine, devono essere uniti il testamento stesso e un estratto di atto di morte del testatore.

Avvenuta questa pubblicazione, il testamento ha esecuzione.

Notizie in breve

♣ Riscatti INPDAP

Con la circolare n. 38/2004, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fornito alcune precisazioni in merito alla presentazione delle domande di riscatto relative a nuove tipologie.

Fermo restando la disciplina regolamentata dall'articolo 147 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, la quale prevede che ai cessati dal servizio per limiti di età, la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno **due anni prima** della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione del servizio. A decorrere dalla data del 11 giugno 2004 tutte le istanze volte alla valorizzazione del periodo o servizi riscattabili diverse dal citato DPR 1092/73 saranno considerate utilmente prodotte purché presentate in attività di servizio e comunque entro 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o della morte dell'iscritto.

Le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:

- i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/1980, come integrata n. 333/1985 (per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero);
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per i periodi successivi al 31 dicembre 1996;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
- i periodi lavorativi prestati all'estero presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- il diploma universitario (conseguibile con corso inferiore a due anni e non superiore a tre);
- il diploma di laurea;
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro.

I predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono anche per il diploma di laurea e quello di specializzazione.

Restano fermi i termini di decadenza previsti dall'articolo 147 del DPR più volte citato per le tipologie di computo e riscatto già disciplinate dal medesimo Testo Unico.

♣ Insediati i nuovi Consigli di Amministrazione

Ripetutamente nel corso degli ultimi mesi avevamo sollecitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a provvedere ad eliminare il continuo stato di commissariamento degli Enti e la nomina dei loro Consigli di Amministrazione. Finalmente le nostre richieste sono state accolte.



Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati nominati i componenti dei C.d.A. dell'Inps, dell'Inpdap e dell'Inail, che risultano così composti:

- C.d.A. INPS** Antonio Nicola Cantalamessa • Roberto Colombo • Paolo Crescimbeni • Antonio Mastrapasqua • Maurizio Nevola • Nedo Lorenzo Poli • Fabrizio Santin • Gian Piero Scanu
- C.d.A. INPDAP** Gaetano Colucci • Sergio Corbello • Gennaro Famiglietti • Ruggero Ferrara • Simone Gargano • Luca Rodolfo Paolini
- C.d.A. INAIL** Luigi Agostini • Nicolò Barone • Beniamino Brocca • P. Paolo Celeste • Giuseppe Covre • Bartolo Galletto

♣ **Accredito-riscatto maternità Fondo F.S.**

L'accredito figurativo ed il riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, le cui disposizioni sono contenute negli articoli 25 comma 2 e 35 comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al Fondo Speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a.

Data la peculiarità della normativa del Fondo stesso, l'Inps ha recentemente fornito le seguenti precisazioni:

- ◆ ai periodi di accredito figurativo o di riscatto per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, collocati in data precedente al 1° gennaio 1993, non va attribuito alcun valore retributivo, in quanto i periodi stessi concorrono alla determinazione della quota a) di pensione che, secondo la normativa vigente dalla data del 31/12/1992, è calcolata sulla base della retribuzione pensionabile dell'ultimo giorno;
- ◆ per i periodi collocati in data successiva al 31/12/1992, il valore retributivo deve essere attribuito:
 - a) con riferimento alla retribuzione media pensionabile percepita nell'anno solare in cui ha avuto inizio l'iscrizione al Fondo speciale, in caso di accredito figurativo per periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità;
 - b) con riferimento alla retribuzione media pensionabile sulla base della quale è stato determinato l'onere del riscatto, in caso di periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità;
- ◆ nel caso di domande presentate da soggetti già pensionati con decorrenza anteriore al 1° maggio 2001, le istanze sono accolte e le pensioni degli interessati saranno ricalcolate alla data di decorrenza originaria tenendo conto della contribuzione in questione. La nuova anzianità contributiva incide anche sulle percentuali di riduzione delle pensioni di anzianità, di cui alla tabella A alla legge 537/93 ed alla tabella D legge 335/95. L'aumento così determinato sarà aggiunto alla pensione a decorrere dal 1° maggio 2001.

♣ **Trasformazione titolo**

Il diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità e quella della pensione di invalidità in pensione di anzianità o di vecchiaia resta suscettibile degli orientamenti giurisprudenziali mutevoli nel tempo.

Nel corso dell'anno 2001 due pronunzie della Corte di Cassazione avevano sentenziato il diritto a dette trasformazioni, obbligando gli Istituti di Previdenza ad emanare disposizioni in linea con le decisioni assunte. Nel mese di maggio u.s. le Sezioni Unite della Suprema Corte, con due diverse sentenze, hanno parzialmente modificato l'orientamento pregresso, pur affermando il principio della inesistenza, nel vigente ordinamento, di un rigido principio di mutabilità o immutabilità del titolo, dipendendo tale possibilità esclusivamente dalla struttura dei singoli Istituti assicurativi.

Con la decisione del 4 maggio 2004 le predette Sezioni Unite hanno riconfermato l'ammissibilità della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.

Il 19 maggio (pochi giorni dopo) le stesse Sezioni hanno invece ritenuto che non sussistono le condizioni per la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che *"il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento... sulla base dell'anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione"*.

Con riguardo alla pensione di anzianità viene affermato il principio che non opera la *"garanzia costituzionale riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dall'attività stessa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità"*.

Non esisterebbe pertanto alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l'invalidità e la pensione di anzianità. Alla luce del nuovo orientamento l'Inps ha sospeso la definizione delle domande di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità, riservandosi di fornire successive istruzioni sulla materia in questione.

A tutti gli interessati è consigliata la massima cautela nell'instaurare eventuale azione giudiziaria.

